

Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 aprile 2022 – Kampete / Consiglio

(Causa T-110/21)1

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell'inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell'adozione delle misure restrittive»

1. Diritto dell'Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all'interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata

[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2020/2021, allegato]

(v. punti 52-54)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell'elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione all'interessato da parte del Consiglio degli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, artt. 7, $\S\S$ 2 e 3, e 9, \S 2, e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 9, \S 3, e 2020/2021, allegato]

(v. punti 55, 56, 60-70, 77)

1 GU C 128 del 12.4.2021.

IT

ECLI:EU:T:2022:255

- 3. Diritto dell'Unione europea Principi Diritti della difesa Diritto di essere ascoltato Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate Insussistenza (v. punto 74)
- 4. Unione europea Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo Portata del controllo Controllo ristretto per le regole generali Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove

[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, art. 3, \S 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, \S 1, b), e 2020/2021, allegato]

(v. punti 84, 85, 89, 92, 94, 101, 102, 107)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell'autorità competente dell'Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate

[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2020/2021, allegato]

(v. punti 115-118)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e 2020/2033, art. 3, \S 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, \S 1, b), e 2020/2021, allegato]

(v. punti 119, 125-132)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l'assenza di elementi comprovanti l'implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione

2 ECLI:EU:T:2022:255

[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e 2020/2033, art. 3, \S 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, \S 1, b), e 2020/2021, allegato]

(v. punti 120, 121, 123)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Ilunga Kampete è condannato alle spese.

ECLI:EU:T:2022:255